



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI**

Via Achille Grandi, 2/a – 72100 BRINDISI TEL. 0831/529868 – FAX 0831/591166 SERVIZIO PRONTO AIA 329/3353295 – SITO INTERNET:  
[www.lnd.it/delegazioniprovinciali](http://www.lnd.it/delegazioniprovinciali); <http://brindisi.figcpuglia.it> E-Mail [cpLnd.brindisi@figc.it](mailto:cpLnd.brindisi@figc.it)

**Stagione Sportiva 2014/2015**

**Comunicato Ufficiale N° 08 del 28 Agosto 2014**

**Si informano le Società dipendenti che in Puglia, nel mese di Settembre 2014, si disputeranno due gare internazionali:**

**Gara Amichevole Nazionale A**

**GIOVEDI' 4 SETTEMBRE 2014**

**ITALIA – OLANDA  
Stadio San Nicola di Bari ore 20,45**

**Gara Amichevole Under 20 per il Torneo 4 Nazioni**

**MARTEDI' 9 SETTEMBRE 2014**

**ITALIA – POLONIA  
Stadio Degli Ulivi di Andria**

**ORARIO APERTURA UFFICI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

Si comunica alle Società interessate che la Delegazione Provinciale di Brindisi rispetterà i seguenti orari di apertura:

LUNEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' - VENERDI: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Si prega le società dipendenti di astenersi dall'interloquire con la Delegazione Provinciale di BRINDISI il MARTEDI', per permettere alla stessa di organizzare il lavoro settimanale. Verranno, tuttavia, prese in considerazione solo le problematiche urgenti.

## COMUNICAZIONI

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL SETTORE TECNICO DEL 22/07/2014)

**Oggetto:** Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base – Uefa B la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA della L.N.D. e che sarà svolto a **FOGGIA dal 15/09/2014 al 13/12/2014**

Si pubblica In allegato il Comunicato Ufficiale n. 82 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

#### 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL SETTORE TECNICO DEL 22/07/2014)

**Oggetto:** Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base – Uefa B la cui attuazione è affidata all'A.I.A.C. e che sarà svolto a **TARANTO dal 29/09/2014 al 20/12/2014.**

Si pubblica In allegato il Comunicato Ufficiale n. 25 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

#### 1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 10 LUGLIO 2014)

**OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 per partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza di autorizzazione alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.**

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia di codesta società al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 e la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione a continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:

di autorizzare la società A.P.D. BRASILEA BARLETTA a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

di conservare l'anzianità di affiliazione (19.9.2011) e numero di matricola (934544);

di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

#### **1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 29 LUGLIO 2014)**

**OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 per partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza di autorizzazione alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.**

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia di codesta società al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 e la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione a continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:

di autorizzare la società A.S.D. FUTSAL FOGGIA a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

di conservare l'anzianità di affiliazione (5.8.2011) e numero di matricola (934416);

di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

## **1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 LUGLIO 2014)**

**OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 all'attività dilettantistica per partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.**

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia di codesta società all'attività dilettantistica e la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione a continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premessi quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:

di autorizzare la società A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

di conservare l'anzianità di affiliazione (28.1.1991) e numero di matricola (720276);

di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, se sussistono, con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

## **1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 LUGLIO 2014)**

**OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 all'attività dilettantistica per partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.**

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia di codesta società all'attività dilettantistica e la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione a continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premessi quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:

di autorizzare la società A.S.D. NUOVA FREE TIME CALCIO a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

di conservare l'anzianità di affiliazione (15.9.2005) e numero di matricola (937732);

di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, se sussistono, con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

### **1.7. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 LUGLIO 2014)**

**OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato di Terza Categoria con richiesta di partecipare al Campionato Regionale Juniores.**

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Puglia ha accolto l'istanza della società **A.S.D. MARIANO CARONE ORIA**, già rinunciataria al Campionato Regionale di Terza Categoria, di partecipare al Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2014/2015, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (23.11.1998) e del numero di matricola (911518), nonché il mantenimento del vincolo dei calciatori idonei per età alla partecipazione del suddetto Campionato (nati 1.1.1996), disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

### **1.8. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 LUGLIO 2014)**

**OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile per partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza di autorizzazione alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.**

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia di codesta società al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile e la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione a continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati di Settore per l'Attività Giovanile conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premessi quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:

di autorizzare la società A.S.D. REAL GROTTAGLIE a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

di conservare l'anzianità di affiliazione (22.9.2008) e numero di matricola (921683);

di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, se sussistono, con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

## **1.9. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 31 LUGLIO 2014)**

**OGGETTO:** Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C con richiesta di partecipare al Campionato Nazionale U. 21 di Calcio a Cinque.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che la Divisione Nazionale Calcio a Cinque ha accolto l'istanza della società **A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5**, già rinunciataria al Campionato Regionale di Serie C, di partecipare al Campionato Nazionale U. 21 di Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2014/2015, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (7.9.2004) e del numero di matricola (914679), nonché il mantenimento del vincolo del vincolo dei calciatori idonei per età alla partecipazione del suddetto Campionato (nati 1.1.1993), disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data della presente comunicazione.

## **1.10. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 1 AGOSTO 2014)**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 58 e 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 58 e 72, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

**AII. A)**

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.**

**Art. 58**

**Attività giovanile e minore delle Leghe**

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione . A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di tre

“fuori quota” che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato “Primavera”, la Coppa Italia "Primavera" e la Supercoppa “Primavera” riservati alle società partecipanti al Campionato di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di **tre** "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, designate dalla Lega di appartenenza.

4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

### Art. 72

#### Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di **quattro** marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

### **1.11. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A DEL 8 AGOSTO 2014)**

Il Presidente Federale

- Preso atto della dichiarazione di fallimento della società Unione Sportiva Foggia S.p.A., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Foggia;
- Visto l'art. 16 N.O.I.F.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla fallita società Unione Sportiva Foggia S.p.A.

### **1.12. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A DEL 18 AGOSTO 2014)**

Il Consiglio Federale

Vista l'ordinanza n. 24 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva (di seguito per brevità Alta Corte) in data 11 agosto 2014, con la quale è stata disposta "*l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2014/2015 da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e dei principi che la FIGC riterrà di determinare*";

considerato che, da numerose stagioni sportive, l'integrazione degli organici dei campionati professionistici, in caso di carenza determinatasi a seguito della mancata concessione della licenza nazionale, è stata regolata ed attuata attraverso il sistema dei ripescaggi secondo disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle emanate con il C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014;

tenuto conto che il vuoto di organico del Campionato di Serie B 2014/2015 è scaturito dal mancato ottenimento della licenza nazionale da parte della società A.C. Siena S.p.A.;

ritenuto di non doversi discostare da detti criteri, peraltro stabiliti anche quest'anno per la Serie B, in caso di carenza di organico oltre le due unità, sulla scorta della delibera contenuta nel C.U. n. 170/A del 27 maggio 2014 oggi sospesa, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 24/2014 dell'Alta Corte;

attesa la necessità di fissare il termine perentorio entro cui le società aspiranti alla integrazione dell'organico di Serie B 2014/2015 debbano presentare la relativa domanda e documentare il



possesto dei requisiti di ammissione a detto Campionato previsti dal C.U. n. 143/ A del 6 maggio 2014, salvo quanto si disporrà in ordine alla fideiussione bancaria per la contingenza venutasi a determinare;

visto l'art. 27 dello statuto federale

d e l i b e r a

in esecuzione della ordinanza n. 24 dell'11 agosto 2014 emessa dall'Alta Corte:

- l'organico del Campionato di Serie B 2014/2015 è di 22 squadre;
- detto organico, oggi a 21 squadre, andrà pertanto integrato con una sola altra squadra;
- ai fini del completamento dell'organico del Campionato di Serie B 2014/2015 si applicheranno tutti i criteri e le procedure previste dal C.U. N. 171/A del 27 maggio 2014, per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B;
- le società che abbiano interesse a candidarsi per l'integrazione dell'organico del Campionato di serie B 2014/2015 dovranno documentare entro il termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00 di essere in possesso dei requisiti di ammissione a detto campionato previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00, apposita domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla FIGC corredata:

A)

- da fideiussione bancaria di euro 800.000,00, di cui al Titolo I, parag. I, lett. D, punto 9 del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 o in alternativa
- da lettera di impegno della banca emittente la fideiussione bancaria di euro 600.000,00 depositata ai fini della iscrizione alla Divisione Unica - Lega Pro 2014/2015 a convertirla in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, unitamente ad altra fideiussione bancaria di euro 200.000,00 secondo il modello tipo di cui al Titolo I, parag. I, lett. D, punto 9 del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 o ad assegno/i circolare/i intestato/i alla Lega Nazionale Professionisti Serie B pari ad euro 200.000,00, da convertirsi successivamente in fideiussione bancaria in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

B)

dalla documentazione prevista dal Titolo II e dal Titolo III del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014. Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal Titolo II del Comunicato Ufficiale n. 143/A del 6 maggio 2014, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali entro il termine del 27 agosto 2014

## 1.13. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A DEL 18 AGOSTO 2014)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 11 e 12, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**AII. A)**

<b>CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	
<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 11</b> <b>Responsabilità per comportamenti Discriminatori</b></p>	<p><b>Art. 11</b> <b>Responsabilità per comportamenti discriminatori</b></p>
<p>1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.</p> <p>I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di</p>	<p>1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

<p>almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.</p> <p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1 bis, comma 5 o tesserato.</p> <p>5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.</p>	<p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	---

<b>CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	
<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p align="center"><b>Art. 12</b> <b>Prevenzione di fatti violenti</b></p> <p>1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.</p> <p>2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.</p> <p>3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.</p> <p>4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.</p> <p>5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo</p>	<p align="center"><b>Art. 12</b> <b>Prevenzione di fatti violenti</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>



## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 18 AGOSTO 2014)**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 24 Luglio 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.: Avv. Fabio GALLI - Presidente; Avv. Vincenzo STELLA - Vice Presidente; Avv. Francesco CARUSO; Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Ermanno MAROTA; Avv. Davide PALLOTTINO; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig. Enrico CIUFFA Segretario

#### **6) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi CUOMO/A.S.D. MANFREDONIA CALCIO**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/04/2014 il sig. Luigi CUOMO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €19.800,00.

Si rileva preliminarmente che in data 24/07 /2014 la Società tramite il proprio legale, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma del calciatore, corredata di copia del documento personale di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### **3. COMUNICAZIONI C.R.**

#### **3.1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

## **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2014 - 2015**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2013/2014.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 20 maggio 2014, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

**La L.N.D., con nota del 9/06/2014, ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia – L.N.D.**

#### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2014/2015, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

#### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

**ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1995 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1996 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1995 e 1° Gennaio 1996.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

#### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA**

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

### **ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1993.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

### **CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3<sup>a</sup> CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

### **ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1992 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1992.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

## **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	2	1995	1	1996
PROMOZIONE	2	1995	1	1996
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	1995	1	1996
PRIMA CATEGORIA	3	1993		
SECONDA CATEGORIA	3	1993		
TERZA CATEGORIA	3	1992		
COPPA PUGLIA	3	1993		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> categoria, Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

## 3.2. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA

### 3.2.1. CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il calendario del Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2014 – 2015.

### 3.2.2. SVINCOLO PER DECADENZA - ART. 32 BIS DELLE NOIF

Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del **vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza**.

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.**

**Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

### 3.2.3. NUOVE MODALITÀ PER L'INGRESSO IN CAMPO DEI DIRIGENTI

A) Si rammenta a tutte le società che, dalla presente stagione **2014/15**, per poter essere **ammessi in campo** è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale **“DIRIGENTE UFFICIALE E/O DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO”**.

Per il rilascio della tessera è necessario elaborarla nel profilo on-line della Società (**area organigramma**) e depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una **fotografia** formato tessera e fotocopia del **documento d'identità** del singolo dirigente inoltre **l'autocertificazione “22 bis”**.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere “Dirigente Ufficiale” per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

**Alla richiesta “tessera personale” ciascuna Società deve inserire obbligatoriamente a fianco di ciascun dirigente (che intende scendere in campo) la richiesta tessera per Dirigente Ufficiale oppure Dirigente Accompagnatore Ufficiale oppure Dirigente addetto all'Arbitro.**



**La richiesta di tessera normale (di euro 3,00) NON CONSENTE L'ACCESSO IN CAMPO.**

Riassumendo per ciascuna richiesta di tessera **Dirigente Ufficiale e/o Dirigente addetto all'arbitro il costo è PARI AD €10,50** (di cui 3,00€ tessera plastificata e 7,50 € premio assicurativo .

**B)** 1) - Per stampare la tessera provvisoria occorre entrare in ORGANIGRAMMA.

2) - Sotto la voce "Tess.Pers.Dirigenti" cliccare "Rich.Tessere Aperte".

3) - Compare una schermata con l'elenco dei dirigenti per i quali è stata richiesta la tessera.

4) - Cliccare sul rigo dei dirigenti che hanno in ordine il simbolino della stampante, di una matita, di un cerchio verde con una "v" e di un cerchio giallo oppure verde finale.

5) - Si apre una successiva schermata dove in basso a destra bisogna premere "Stampa Tessera Provvisoria".

6) - Compare un foglio contenente la tessera provvisoria (se non appare premere download).

7) - La tessera si può stampare (primo dei tre simboli in grigio a destra, a forma di stampante) oppure salvare (simbolo centrale, contenente una freccia verso il basso).

**NOTE:**

- Il giallo o il verde finale consentono in entrambi i casi di stampare la tessera provvisoria.

- La tessera provvisoria ha validità di 15 giorni a partire dal giorno che viene scaricata, ma è scaricabile ogni volta che si vuole.

Per fare un esempio:

se scarico la tessera il 10 ottobre questa vale sino al 25 ottobre, ma DELLO STESSO DIRIGENTE posso scaricarla anche giorno 12 ottobre e varrà sino al 27 ottobre e così via .....

- Per andare in panchina la tessera provvisoria va accompagnata da un documento di riconoscimento. Con la definitiva non sarà necessario esibire il documento.

**DOCUMENTI DIRIGENTE UFFICIALE "DA ALLEGARE":**

a) - **MODELLO ON LINE** "Dirigente Ufficiale e/o Dirigente addetto all'arbitro" (autorizzato all'accesso in campo);

b) - **FOTO**; che va incollata "**NON** deve essere cucita o spillata o fissata con fermaglio";

c) - **AUTOCERTIFICAZIONE** (Art. 22 bis delle N.O.I.F.);

d) - **FOTOCOPIA DOCUMENTO** di riconoscimento dello stesso da allegare;

Per ulteriori chiarimenti chiamare il Geom. Giuseppe Gialluisi - Affari Generali - F.I.G.C. – C.R. Puglia  
Al N° 335/5284966 – uff. 080/5699018 – fax 080/5648960 – e mail: [g.gialluisi@figc.it](mailto:g.gialluisi@figc.it)  
Dalle ore 12.30 alle ore 17.30



Spett.le  
**F.I.G.C./L.N.D. C.R.PUGLIA**  
Via Nicola Pende, 23  
70124 BARI

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
**Disposizioni per la onorabilità (Art. 22 bis delle N.O.I.F.)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

in qualità di **PRESIDENTE**

in qualità di **VICE PRESIDENTE**

in qualità di **CONSIGLIERE**

in qualità di **DIRIGENTE**

in qualità di **COLLABORATORE**

in qualità di \_\_\_\_\_


con sede in \_\_\_\_\_

documento d'identità valido \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

***Sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 C.C. e dell'art. 22/bis comma 1° delle N.O.I.F. e quindi di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal citato art. 22/bis delle N.O.I.F. per l'iscrizione ai Campionati della la stagione sportiva 2014/2015.***

***Dichiara altresì l'assenza di condizioni di incompatibilità, di cui al predetto Art. 22/bis delle N.O.I.F., per tutti i Dirigenti e Collaboratori della Società stessa.***

Data \_\_\_\_\_

-----  
Timbro  
della  
Società  
-----

\_\_\_\_\_

### 3.2.4. COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA

Stagione Sportiva 2014/2015

Seguito accordi Società interessate la gara NARDO - CASARANO CALCIO S.R.L. avrà luogo Domenica 31 Agosto 2014 sul *Campo Comunale "Giovanni Paolo II" di Nardo'* con inizio alle **ore 19,00**

Seguito accordi Società interessate la gara OSTUNI 1945 - VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO avrà luogo Domenica 31 Agosto 2014 sul *Campo Comunale di Ostuni* con inizio alle **ore 18,00**

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### IL “VIVO AZZURRO PUMA VILLAGE” È A BARI IL 3 E 4 SETTEMBRE 2014 PER ITALIA-OLANDA

#### AVVISO PER TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE

Con la presente si comunica che in occasione della gara che la nazionale italiana di calcio disputerà a Bari con l'OLANDA il prossimo 4 Settembre, la FIGC sta organizzando una serie di attività che coinvolgono le Scuole di Calcio e i Centri Calcistici di Base che svolgono attività giovanile nella Delegazione Provinciale di Bari e in quelle limitrofe e i **loro bambini tesserati**, in particolare i giovani appartenenti alle **categorie Esordienti e Giovanissimi**.

Con lo scopo di offrire a ciascun bambino l'opportunità di *Vivere l'Azzurro* e consentire un'ampia partecipazione delle Scuole di Calcio, **il giorno 3 Settembre, la FIGC, in collaborazione con lo sponsor tecnico PUMA, con il Settore Giovanile e Scolastico ed il Comitato Regionale della Puglia, organizzerà a BARI, presso Largo GIANNELLA (noto come Largo DIAZ), sul Lungomare di Bari, il “VivoAzzurro Puma Village”** nel quale i bambini e le bambine daranno vita al **GRASSROOTS FESTIVAL**, attività che finora ha coinvolto migliaia di bambini e bambine delle Scuole di Calcio in tutta Italia.

Di seguito il dettaglio del programma:

- ✓ **Mercoledì 3 Settembre – dalle ore 18,00 alle ore 20,30**, attività rivolta a giovani delle **Categorie “Esordienti” e “Giovanissimi” tesserati FIGC** per le Scuole di Calcio e le Società della Provincia di Bari e delle Delegazioni limitrofe.

**Il GRASSROOTS FESTIVAL** è un'attività inserita nel **“VivoAzzurro Puma Village”** all'interno del quale i bambini e le bambine verranno coinvolti in giochi, partitelle e attività didattiche al fine di farli giocare liberamente riscoprendo quello che era una volta il calcio giocato al parco o nel cortile sotto casa.

All'interno del Villaggio verranno allestite aree di gioco e di animazione per far vivere ai bambini e alle bambine l'emozione ed il sogno della Maglia Azzurra, coinvolgendo in alcune attività anche le famiglie.

**Al fine di dare tutte le informazioni e illustrare i dettagli organizzativi dell'evento che vedranno protagonisti i giovani calciatori, le giovani calciatrici e le Scuole di Calcio partecipanti, si comunica che a tutte le società verrà fornita ampia informazione in occasione della riunione organizzativa programmata il giorno Lunedì 1 Settembre alle ore 16,00 presso la Sala Meeting ( 1^ Piano ) della FIGC Comitato Regionale Puglia, sita in Via N. Pende 23 - Bari.**

Tutte le società interessate sono pregate di dare la **CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE** alle attività **“VivoAzzurro” (“Vivo Azzurro Puma Village”)** **entro e non oltre lunedì 1 Settembre secondo le indicazioni fornite nel modulo di adesione.**

- ✓ **NELLA COMPILAZIONE, SI PREGA DI ATTENERSI ALLE LINEE GUIDA INDICATE NEL MODULO ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE, INSERENDO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE.**

In attesa di un vs. gentile riscontro in merito, vi ringraziamo per la disponibilità oltre che per la faticosa e proficua collaborazione che darete, data la particolarità dell'evento.

Per eventuali informazioni in merito, contattare il Coordinamento Federale Regionale Puglia Settore Giovanile e Scolastico, **Tel. 080.5699042**, e-mail : [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

La manifestazione sopra descritta è un'attività a corollario della gara amichevole che la Nazionale Italiana disputerà con l'OLANDA Giovedì 4 Settembre.

Con l'occasione, alle società **saranno riservati un numero massimo di 20 biglietti**, fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, **per far assistere i giovani calciatori delle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi alla gara amichevole ITALIA - OLANDA** in programma alle 20:45 presso lo Stadio “San Nicola” di Bari.

Per tale opportunità le **Società sono tenute a compilare il modulo allegato per la richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando un numero massimo di 4 accompagnatori adulti (un accompagnatore ogni 4 bambini = 20 biglietti per 16 ragazzi e 4 accompagnatori).**

Eventuali ulteriori biglietti, oltre le 20 unità, potranno essere assegnati alle società che ne faranno richiesta solo dopo aver soddisfatto il maggior numero di società possibili.

**Si precisa che, per l'assegnazione dei biglietti, si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo della richiesta, dando priorità alle società partecipanti al “Vivo Azzurro Puma Village”.**

Vista l'importanza dell'evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a **leggere attentamente e compilare** quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail al seguente indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it), **entro e non oltre Lunedì 1 Settembre p.v.**

**Ulteriori e più specifiche informazioni verranno rese note in occasione della riunione informativa, rivolta a tutte le società coinvolte, convocata il giorno Lunedì 1 Settembre alle ore 16.00 presso la Sala Meeting ( 1^ Piano ) della FIGC Comitato Regionale Puglia, sita in Via N. Pende 23 - Bari.**

**Si sottolinea la necessaria presenza di un responsabile per ogni società coinvolta.**

# COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

## ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI TERZA CATEGORIA BRINDISI TERZA CATEGORIA UNDER 21 JUNIORES PROVINCIALE S.S. 2014 - 2015

Sono aperte per la S.S. 2014/2015 le iscrizioni ai Campionati **TERZA CATEGORIA BRINDISI, TERZA CATEGORIA UNDER 21 e JUNIORES PROVINCIALE**

Le domande devono essere effettuate obbligatoriamente in via telematica entro Martedì 30 Settembre 2014 dal sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (Area Società) attraverso la pagina web di ogni Società e l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (**080/5699037**) o via e-mail (**d.mancini@figc.it**).

Qui di seguito si elencano i relativi importi e i termini fissati per la scadenza delle iscrizioni:

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	SCADENZA
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	700,00	90,00	700,00	<b>+ spese assicurative calciatori</b>	30/09/2014
3 <sup>a</sup> CATEGORIA NUOVE AFFILIATE CAMBI STATUS SGS	300,00	700,00	90,00	1.660,00	<b>2.750,00</b>	30/09/2014
3 <sup>a</sup> CATEGORIA UNDER 21 NUOVE AFFILIATE CAMBI STATUS SGS	300,00	700,00	90,00	1.660,00	<b>2.750,00</b>	30/09/2014
PROV.LE JUNIORES		700,00		700,00	<b>1.400,00</b>	30/09/2014
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF.	300,00	700,00	90,00	1.410,00	<b>2.500,00</b>	30/09/2014

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2014, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2014.

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

**Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo in una unica soluzione entro il 30 Ottobre 2014**

**MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento delle tasse di iscrizione **AI CAMPIONATI PROVINCIALI** deve essere effettuato a mezzo assegno circolare o Bonifico Bancario a intestato:

**F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI**  
**BANCA POPOLARE DI BARI**  
**Viale Papa Giovanni XXIII 131**  
**IBAN: I T 7 7 H 0 5 4 2 4 0 4 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 2 2 9 9**

Avendo cura di trasmettere alla **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI** la ricevuta del versamento effettuato nel quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società e il relativo **RIEPILOGO COSTI**.

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

**ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1992 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1992.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

**RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

TERZA CATEGORIA	3	1992
-----------------	---	------

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare del Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, Play-Off, Play-Out, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

**Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1994, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.**

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

## LIMITI DI ETA' S.S 2014 - 2015

**Con riferimento all'attività organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. si riportano di seguito i limiti di età per le categorie giovanili:**

<u>ALLIEVI</u>	1998 - 1999	(14 ANNI COMPIUTI)
<u>GIOVANISSIMI</u>	2000 - 2001	(12 ANNI COMPIUTI)
<u>ESORDIENTI</u>	2002 – 2003	(10 ANNI COMPIUTI)
<u>PULCINI</u>	2004 – 2005 - 2006	( 8 ANNI COMPIUTI)
<u>PICCOLI AMICI</u>	2006 – 2007 – 2008 – 2009	(DA 5 ANNI COMPIUTI A 8 ANNI NON COMPIUTI AL 1 GENNAIO IN CUI HA INIZIO LA S.S.)

## DISPOSIZIONI PAGAMENTI CONTANTI

Si comunica che, a partire dalla prossima Stagione Sportiva, non verranno accettati pagamenti in contanti superiori ad € 516,00. Si prega, pertanto, le società a voler disporre pagamenti superiori tale cifra con Bonifico Bancario od Assegno Circolare, ai seguenti beneficiari:

- A mezzo assegno circolare – non trasferibile, intestato a DELEGAZIONE PROVINCIALE L.N.D. BRINDISI;
- Mediante bonifico bancario intestato a:

**F.I.G.C. - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI - Via Achille Grandi, 2/a Brindisi 72100**

**IBAN: IT69U0542415901000000156770**

## VENDITA TESSERAMENTO TECNICI

**Si avvisano tutte le società dipendenti che sono disponibili presso questa**

**Delegazione Provinciale i moduli di “Tesseramento Tecnico” al costo di €2.50**

**ciascuno.**

## **TUTELA MEDICO-SPORTIVA**

**(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 1 S.G.S. Stag. Sportiva 2014/2015)**

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

### **Attività non agonistica**

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

### **Attività agonistica**

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale. Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell'IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva. La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione. Dalla esperienza acquisita negli anni scorsi, onde evitare lunghe code d'attesa all'inizio dei campionati, sarebbe opportuno che le Società prenotassero le visite per i propri calciatori in questo periodo.

**Publicato in Brindisi ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 28/8/2014.**

IL SEGRETARIO  
**Antonio Fontanarosa**

IL Delegato  
**Fernando Distante**